



**COMUNE DI SONDRIO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE  
DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' COMUNALI**

**(art. 43 l. n.449/1997, art. 119 d. lgs. n. 267/2000 e art. 26 d. lgs. n. 163/2006)**

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 68 in data 30 novembre 2012.

Entrato in vigore il 10 gennaio 2013.

## **INDICE**

<b>ART. 1 - FINALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>4</b>

## Articolo 1

### Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e nell'art. 26 del d. lgs. n. 163/2006.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

## Articolo 2

### Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. Ai fini del presente regolamento per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro o in beni, servizi, prestazioni o interventi a titolo gratuito provenienti da terzi che intendono promuovere la propria ragione sociale.

2. Gli accordi di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici e/o privati per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente ovvero per acquisire forme di finanziamento totale e/o parziale di attività comunali. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o nell'accertamento di una maggiore entrata per effetto della sponsorizzazione.

## Articolo 3

### Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Il ricorso alle sponsorizzazioni può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria con esclusione delle situazioni in cui:

- a) possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune o alle iniziative comunali;
- c) si reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o comunque inopportuna;
- d) la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) la sponsorizzazione riguardi la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, sostanze stupefacenti, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- f) la sponsorizzazione consista in messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

2. L'acquisizione della sponsorizzazione compete agli organi di gestione in relazione alle materie affidate ed avviene, nel rispetto del "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del comune e per le acquisizioni in economia" e della restante disciplina in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ove applicabile, mediante l'adozione di atti formali che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune e/o le attività direttamente assunte dallo sponsor.

3. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale vigente tempo per tempo.

#### Articolo 4

##### Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti all'attuazione di iniziative di sponsorizzazione sono destinate dalla giunta comunale, anche avvalendosi del piano esecutivo di gestione o degli altri ordinari strumenti di programmazione, ad economie di bilancio in misura non inferiore al 70% e per la parte residua, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'implementazione dei trattamenti accessori previsti per il personale dipendente comunale non dirigente e dirigente in base alla normativa vigente tempo per tempo. Tale implementazione non include le risorse derivanti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111.

2. I risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguite sono documentate nella relazione al rendiconto per la gestione.

#### Articolo 5

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 dello statuto.